



Dr. Mauro Caneschi
SAGOR, Arezzo, ITALIA

Mauro Caneschi è il Direttore del Laboratorio dei Metalli Preziosi SAGOR della Camera di Commercio di Arezzo. Consulente dell'ASSICOR, ha collaborato alla revisione della Normativa Italiana sui Metalli Preziosi.

In questa memoria vengono affrontati i differenti aspetti del titolo, dei metodi di controllo, sia a priori che a posteriori, nonché dei metodi alternativi per la garanzia del titolo. Si parlerà anche delle prospettive future per un controllo europeo del titolo dei prodotti in leghe d'oro.

Italia ed Europa: titoli legali e metodi di controllo

Introduzione

I titoli legali presenti attualmente nell'Europa dei 15 riguardano gli oggetti in circolazione in oro, argento, platino e palladio.

In questa trattazione, per ragioni di tempo ci limiteremo a parlare esclusivamente dei titoli legali degli oggetti in oro, sia perché il metallo in questione rappresenta nell'immaginario collettivo il metallo prezioso per eccellenza, sia perché più alto è il numero dei titoli diversi da paese a paese.

Occorre anche premettere che la legislazione italiana nei confronti dei manufatti in oro, permette tre titoli legali ma permette anche "qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi".

In questo caso, poiché il titolo più alto di quelli riportati dal D.lgs 251/99 per l'oro è 750‰, si deduce che siano titoli legali tutti quelli superiori a 750‰ riportati nella tabella A.

Altra premessa da fare è che la Svizzera è stata volutamente inserita tra i paesi europei, anche se a tutt'oggi non fa parte dell'Unione Europea (U.E.). La scelta è stata operata per evidenti ragioni sia geografiche che di commercio, dato che parte del flusso di oro italiano diretto in Germania transita per la Svizzera.

Nel presentare questa panoramica dei titoli legali permessi nei vari paesi facenti parte dell'U.E., occorre sottolineare due aspetti che saltano subito all'occhio.

Il primo si riferisce all'estrema ampiezza del numero di titoli permessi nell'Unione. Come si può facilmente notare, i titoli in Europa spaziano da 333‰ a 999‰, comprendendo i classici 585‰ e 750‰, assieme ai più desueti 625‰, 833‰ ed altri.

Il secondo aspetto si riferisce al fatto che solo pochi titoli rispetto agli altri svettano come presenza nella maggior parte dei paesi europei.

Il 750‰ risulta legale in 13 paesi, il 585‰ in 12 paesi, il 916‰ in 11 paesi, il 375‰ in 10 paesi, il 999‰ in nove paesi.

Gli altri titoli si devono accontentare di posizioni più arretrate e marginali come l'833‰ ed il 990‰ in cinque paesi, l'800‰ in quattro paesi, i 986‰, 900‰, 840‰, 500‰, 583‰, 417‰, 333‰ in tre paesi e, fanalini di coda i 969‰, 950‰, 875‰, 625‰, in due paesi.

Una panoramica della distribuzione dei vari titoli legali nei paesi U.E. è rappresentata nella tabella A.

Tabella A

	333	375	417	500	583	585	625	750	800	833	840	875	900	916	950	969	986	990	999
Austria						■		■					■				■		
Belgio						■		■		■									
Danimarca	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Finlandia		■			■			■						■					■
Francia								■						■					
Germania																			
Grecia	■	■		■		■		■	■		■			■				■	■
Inghilterra		■				■		■						■				■	■
Irlanda		■	■			■		■		■				■				■	■
Italia		■				■		■											
Olanda						■		■		■				■					
Portogallo		■				■		■	■					■					■
Spagna		■				■								■					■
Svezia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Svizzera		■				■		■						■					■

Come si nota, la Germania risulta priva di titoli legali; in quel paese infatti il reato di sottotitolo si configura come semplice truffa ai danni del consumatore e come non conformità rispetto al titolo impresso o dichiarato.

Il grafico di Fig. 1 evidenzia quanto riportato in tabella A.




Figura 1

Mettendo in evidenza i titoli maggiormente rappresentati nei paesi sopraindicati otteniamo il grafico di Fig. 2:




Figura 2

Come si vede, a parte il titolo 999‰, sono solo quattro i titoli legali più rappresentati: nell'ordine 750‰, 585‰, 916‰, 375‰.

Se passiamo ai paesi che in un tempo breve o lungo entreranno a far parte dell'U.E. possiamo vedere che i due titoli leader restano il 750‰ ed il 585‰ (9 e 8 paesi rispettivamente) seguiti a grande distanza da 375‰, 900‰ e 916‰ (5 paesi). Gli altri titoli si dividono le briciole.

La tabella B riporta la distribuzione dei vari titoli legali nei paesi di prossimo ingresso nell'U.E.

Tabella B

	333	375	417	500	583	585	625	750	800	833	840	875	900	916	950	969	986	990	999
Cipro		■				■		■						■					
Estonia						■		■						■					
Lettonia	■	■		■		■		■					■						
Lituania		■				■		■					■						■
Polonia	■	■				■		■							960				
Rep. Ceka						■		■					■				■		
Slovacchia						■		■					■				■		
Slovenia	■	■	■	■		■		■	■		■		■	■				■	■
Ungheria		■				■		■						■					

Nella tabella C compare l'insieme dei titoli legali per l'oro nei paesi U.E. e nei paesi candidati all'U.E.

Questo sarà il quadro complessivo dei titoli legali per l'oro al momento dell'ingresso dei nuovi paesi nella U.E.

Tabella C

	333	375	417	500	583	585	625	750	800	833	840	875	900	916	950	969	986	990	999
Austria						■		■					■				■		
Belgio						■		■		■									
Cipro		■				■		■						■					
Croazia						■		■			■		■		■				
Danimarca	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Estonia						■		■						■					
Finlandia		■			■			■						■					■
Francia								■						■					
Germania																			
Grecia	■	■		■		■		■	■		■			■				■	■
Inghilterra		■				■		■						■				■	■
Irlanda		■	■			■		■		■				■				■	■
Italia		■				■		■											
Lituania		■				■		■					■						■
Lettonia	■	■		■		■		■					■						
Norvegia						■		■											
Olanda						■		■		■				■					
Polonia	■	■				■		■							960				
Portogallo		■				■		■	■					■					■
Rep. Ceca						■		■					■				■		
Slovacchia						■		■					■				■		
Slovenia	■	■	■	■		■		■	■		■		■	■				■	■
Spagna		■				■								■					■
Svezia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Svizzera		■				■		■						■					■
Ungheria		■				■		■						■					

Modalità di controllo del Titolo

Le attività di controllo eseguite in Europa per garantire il titolo dei metalli preziosi sono assai diverse tra loro e derivano da tradizioni e leggi che si sono stratificate nel corso degli anni ed in qualche caso nel corso dei secoli.

Indifferentemente dal tipo di metallo prezioso, in pratica i meccanismi di controllo sono di due tipi: controllo a priori e controllo a posteriori (controllo sul mercato).

Controllo a priori

Il controllo a priori è eseguito sui prodotti in metalli preziosi prima dell'immissione sul mercato ad opera di organismi pubblici o privati autorizzati dallo stato.

Alcuni di questi sono molto antichi; nel lontano 1327 in Inghilterra la Goldsmiths Guild per decreto reale si assunse l'onere e l'onore della responsabilità del controllo e punzonatura dei metalli preziosi e ancora oggi a Londra presso il Palazzo degli Orafi (Goldsmith Hall) sono eseguite le analisi e le punzonature su oggetti in metalli preziosi. Se non fosse per la proverbiale terzietà di tale ufficio, si potrebbe ipotizzare un conflitto di interessi.....!.

Questi uffici, che per comodità chiameremo tutti Assay Offices, in omaggio ai più antichi uffici di controllo, che sono quelli inglesi, hanno in realtà nomi e derivazioni diverse da paese a paese.

Ad esempio, in Portogallo le "Contrasterie" sono due, a Lisbona e a Porto e sono uffici pubblici. In Francia gli uffici della "Garantie" sono anch'essi pubblici e sono 25. In Inghilterra gli Assay Offices sono privati e sono quattro: Londra, Birmingham, Sheffield ed Edimburgo. In Svezia il sistema di controllo e marcatura da parte di un ufficio terzo è volontario così come in Austria.

In ogni caso la procedura alla quale questi uffici si attengono è a grandi linee la stessa: dopo l'effettuazione del controllo del titolo, in caso di conformità dello stesso, sono apposti dei punzoni che indicano il titolo stesso e l'ufficio che ha eseguito il controllo. Senza punzoni gli oggetti non possono essere immessi sul mercato. Se non passano attraverso l'Assay Office gli oggetti non sono punzonati.

Il sistema sembra blindato.

In realtà ci sono due caratteristiche che rendono fallibile il sistema.

Inconvenienti del sistema Hallmarking

La prima è che, a detta dello stesso D.W.Evans (Direttore del London Assay Office), "il numero totale dei pezzi sottoposti a controllo e la gamma del numero di articoli per lotto rende possibile solo indicare a grandi linee la frequenza delle campionature e i metodi utilizzati" (1).

Ciò vuol dire in primo luogo che non tutti gli oggetti sono saggiati, ma che è prelevato dal lotto un campione non statistico; in secondo luogo che i metodi utilizzati per l'esame del titolo sono diversi.

Infatti è vero che tutti gli oggetti sono sottoposti a screening, ma l'analisi di screening è per forza di cose non distruttiva ed è effettuata o con la pietra di paragone o con la fluorescenza a raggi X.

Senza andare a sottolineare i pregi e i difetti di queste tecniche, per altro molto diverse e aventi diverso grado di incertezza di analisi, occorre affermare che ambedue i metodi soffrono di una grave limitazione: effettuano analisi di superficie e quindi non hanno validità su oggetti cavi, vuoti, elettroformati o ottenuti con tecniche miste.

Per tutti gli oggetti in cui il risultato dello screening sia dubbio, si procede all'analisi distruttiva effettuata secondo la norma UNI EN ISO 11426/00.

Quando è dichiarato che gli uffici di saggio inglese hanno "hallmarked over 34 million articles in 2002" (2), si fa riferimento al numero di oggetti punzonati, non al numero di oggetti di cui si ha un risultato certo, proveniente da analisi eseguite secondo uno standard internazionale.

Non potrebbe essere altrimenti dato che, come ripeto, questo tipo di analisi è distruttivo e non penso che il mercato potrebbe sopportare la distruzione di 34 milioni di pezzi!

È detto che nessun sistema è perfetto e che in caso di smagliature o di falle accertate (leggi: in caso di rinvenimento di oggetti marcati regolarmente ma risultati successivamente non a titolo), gli Assay Offices sono responsabili e rifondono il danno. Anche qui andando ad indagare si trova che tale realtà è vera solo per alcuni Assay Offices (esempio Inghilterra) e che in questi casi l'ufficio è pronto a pagare la differenza tra il metallo prezioso derivante dal titolo punzonato e quello reale. Per fare un esempio per una collana da 20 grammi punzonata 750‰ che risulti poi all'analisi a titolo 740‰ viene rifuso un danno pari a 0,2 grammi d'oro!

È chiaro d'altra parte che, per l'azienda che produce a titolo 740‰ invece che a 750‰, ogni 10 chili di collane si ha un risparmio truffaldino di 100 grammi d'oro (circa 1.000 Euro), con grave turbativa del mercato nei confronti dei produttori onesti.

La seconda ragione per la quale il sistema è fallibile è che in molti casi il sistema è alternativo al controllo sul mercato.

Ciò vuol dire che, in molti dei paesi in cui vige un sistema hallmarking, nessuno controlla che in vendita al cliente finale vengano posti effettivamente solo oggetti marcati e quindi garantiti dal sistema, con buona pace delle importazioni illegali o dei marchi contraffatti.

Controllo sul mercato

In questo caso esiste un ufficio pubblico che assegna il marchio di identificazione al responsabile della punzonatura del titolo e del marchio di responsabilità che può essere il fabbricante o l'importatore.

Gli oggetti sono punzonati da questi ultimi e sono immessi sul mercato.

L'ufficio metrico attraverso i suoi ispettori ha libero accesso presso le aziende di produzione, commercializzazione e vendita ed effettua controlli sull'esatta apposizione dei marchi.

Mediante prelievo sugli oggetti finiti e sulle materie prime e successivo invio a laboratori abilitati per le analisi, viene riscontrata l'effettiva conformità del titolo a quanto impresso sull'oggetto stesso.

Le analisi vengono esclusivamente condotte in riferimento a norme internazionali e sono distruttive.

Questo da una parte limita fortemente il numero di pezzi analizzabili ma dall'altra garantisce il consumatore ed il mercato sull'esatto tenore di metallo prezioso contenuto nell'oggetto campionato.

Situazione italiana

In Italia nel 1999 è entrata in vigore una nuova legge (3) il cui regolamento applicativo è entrato in vigore nel 2000.

In tale legge, tra le altre norme con contenuti di novità rispetto alla legge precedente, viene ulteriormente rafforzata la necessità di controllo dei titoli e dei marchi sul mercato da parte degli Uffici Metrici, che sono diventati per effetto di leggi precedenti uffici delle Camere di Commercio.

Alla rete dei 103 uffici metrici presenti sul territorio italiano viene quindi demandato il controllo effettivo del titolo e della corretta apposizione dei marchi sugli oggetti posti in vendita. Sempre agli uffici metrici viene demandato lo stesso tipo di controllo su chiunque venda o commercializzi metalli preziosi puri o sotto forma di semilavorati nel territorio italiano. Da novembre 2002 è stato messo in atto un ambizioso piano di campionamento nazionale, che sta controllando percentuali interessanti dei produttori, per poi passare al commercio ed al dettaglio.

Senza entrare in merito alle percentuali di non conformità del titolo fino ad ora rilevate e per altro abbastanza modeste, occorre sottolineare come il metallo che più frequentemente ricorre come "sottotitolo" non è l'oro, come si potrebbe supporre dato il suo valore, ma l'argento.

Sottotitoli spesso modesti, ma più frequenti negli oggetti di argento che in quelli in oro, fanno supporre che, nonostante il basso valore della materia prima, ci sia stata fino ad ora una minor attenzione da parte di alcuni settori della produzione al titolo dell'argento rispetto a quello dell'oro.

Inconvenienti del sistema di controllo sul mercato

In pratica l'unico inconveniente del sistema utilizzato in Italia per il controllo del mercato è dato dal relativamente piccolo numero dei controlli distruttivi che possono essere eseguiti.

Per dare un'idea, si sta parlando di decine di migliaia di controlli rispetto a milioni di pezzi in circolazione.

Per incrementare ulteriormente il numero dei controlli, si sta studiando la possibilità di utilizzare tecniche di analisi non distruttive su determinate e selezionate tipologie di oggetti, che dovrebbero essere costituiti essenzialmente da lastre o prodotti ottenuti mediante colaggio a cera persa.

L'effetto che l'inizio dei controlli sta avendo su tutta la filiera produttiva è enormemente più ampio di quello che i puri numeri potrebbero far pensare.

Passare da una situazione nella quale i controlli erano stati sporadici e numericamente inconsistenti ad una situazione nella quale vengono eseguite decine di migliaia di controlli, è paragonabile all'inserimento della patente a punti nel codice della strada.

Maggior autocontrollo, maggiore disciplina nel rispetto delle regole, consapevolezza dei limiti di legge.

Il maggior supporto a questa accresciuta volontà di controllo è venuto da parte di tutte le associazioni del settore, che da sempre hanno chiesto una maggior tutela non solo verso chi non osserva le regole, ma anche verso le importazioni di metallo prezioso da paesi extra U.E.

Metodi alternativi per la garanzia del titolo

Sia nella legislazione italiana che in quella francese emergono timidi tentativi di inserire metodi di garanzia del titolo alternativi o di supporto al controllo operato da parte della Garantie (Francia) o dall'Ufficio Metrico (Italia).

In Francia, la Garantie dà la possibilità alle aziende dotate di sistema di qualità certificato di punzonare direttamente la merce, riservandosi di controllare l'efficacia di tale sistema.

In Italia le aziende produttrici, su base volontaria e a seguito dell'esito positivo delle analisi su controlli operati a sorpresa da parte di organismi riconosciuti dalla legge durante il corso dell'anno, possono ottenere una Certificazione Aggiuntiva del Titolo, che al momento non è comunque sostitutiva dei controlli ufficiali.

Prospettive future per il controllo europeo del titolo

Come in molti altri campi, anche nel settore dei metalli preziosi esistono in Europa diversi modi per il controllo delle merci e i diversi metodi vengono applicati da organismi diversi pubblici o privati.

Questo stato di cose genera spesso doppi controlli all'atto dell'"esportazione" verso un altro paese dell'U.E.

Infatti i controlli sono eseguiti nel paese di partenza e anche nel paese di arrivo.

La parola esportazione è stata posta volutamente tra virgolette, dato che tecnicamente questa si ha solo verso la Svizzera, che non fa parte della U.E.

D'altra parte in Svizzera, nel libretto distribuito dall'Ufficio Centrale del Controllo dei Metalli Preziosi, Direzione Generale delle Dogane, si legge:

“All’atto dell’importazione in Svizzera, gli invii contenenti merci assoggettate all’obbligo del controllo dei metalli preziosi sono annunciati ad uno dei nostri uffici di controllo. Questi ultimi decidono di volta in volta se il rispettivo invio dev’essere verificato integralmente o per sondaggio, oppure accettato all’importazione senza controllo. La stragrande maggioranza dei lavori non sono controllati al momento del passaggio del confine e il destinatario assume la responsabilità circa la conformità legale dei lavori che immette successivamente in commercio.”

Come si vede, la decisione se controllare la merce in arrivo oppure no viene delegata all’ufficio di controllo e si afferma che la stragrande maggioranza dei lavori non sono controllati al momento del passaggio del confine.

L’attività degli uffici doganali svizzeri serve soprattutto come opera di dissuasione verso produttori, che, intenzionati a operare in modo disonesto, desistono dall’intenzione, sapendo che possono incappare in un controllo.

Il passare tra le maglie del controllo Svizzero tutela quindi il consumatore nello stesso modo in cui verrebbe tutelato da un blando controllo sulla produzione operato nel paese di origine.

A maggior ragione appare assurdo effettuare tali controlli nel caso in cui non ci sia confine, data l’affermazione ormai acclarata del libero transito delle merci e delle persone all’interno della U.E.

In realtà doppi controlli avvengono tra tutti i partner europei con conseguenze sui tempi e sui costi non più sostenibili dai produttori.

Per ovviare a questo inconveniente, alcuni paesi europei (a oggi 10), dotati di sistemi simili basati sul controllo “a posteriori”, si sono organizzati dal 1975 in quello che viene chiamato “Vienna Agreement”.

Secondo tale convenzione, ratificata tra stati, è prevista l’accettazione di articoli marcati da un Ufficio di Controllo riconosciuto secondo un marchio comune, senza ulteriori controlli da parte dello stato ricevente.

L’idea è buona, ma ci sono diverse difficoltà: innanzitutto l’accordo non include paesi dotati di controllo a priori come la Francia, che non vi ha mai aderito, inoltre esclude di fatto paesi dotati di sistemi di controllo diversi da quello a priori, quali l’Italia, che è il maggior produttore europeo di oggetti in metalli preziosi.

In ogni caso, anche nel caso che si trascurino i problemi che insorgono anche all’interno dei paesi aderenti alla Convenzione di Vienna e derivanti da diversi metodi di campionamento e/o di analisi e/o di incertezza correlata alle stesse, non viene affrontato il problema della circolazione di marchi falsi e di merce sottotitolo, introdotta illegalmente all’interno della U.E.

In breve, a parere dello scrivente, quello che servirebbe per migliorare la libera circolazione delle merci, garantendo ovviamente la tutela del mercato e del consumatore, sarebbe una Direttiva Europea che armonizzi il settore, indicando come metodi di analisi i soli metodi normati internazionalmente, e come paritari i metodi di controllo operati da ciascuno degli stati membri, purché venga rafforzato

il controllo del mercato ove previsto e facendolo decollare laddove non lo sia, anche attraverso un bonus di qualità, da riconoscere alle aziende che abbiano intrapreso il cammino della certificazione da parte terza.

Purtroppo ad oggi tale prospettiva appare tramontata per la ferrea opposizione di paesi quali l'Inghilterra, l'Irlanda, il Portogallo e la Spagna, che si sono arroccati su di una supposta miglior opera di salvaguardia del consumatore da parte dei loro metodi di controllo, rispetto a qualunque altra ipotesi.

Dobbiamo inoltre segnalare che i paesi che entreranno a far parte dell'U.E. hanno tutti dei sistemi di controllo hallmarking.

In questa prospettiva, il Governo Italiano sta studiando la possibilità di stringere accordi multilaterali con tutti i paesi che si sono mostrati favorevoli all'idea di una Direttiva.

Bibliografia

- 1) Gold Tecnology n° 3, gennaio 1991, pag. 3
- 2) "The Anchor", inverno 2002/03
- 3) D.lgs 251/99

